


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 294/10<sup>a</sup>

1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Simo  
13.11.17  


**Proposta di legge recante:**

***“Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.)”***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Calabria con l’approvazione della legge regionale 18/2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è stata la prima, tra le Regioni italiane, a dotarsi di una legge di promozione dell’accoglienza e dell’inserimento dei rifugiati sul territorio coniugandolo allo sviluppo socio-economico delle comunità locali.

La crescente pressione migratoria degli ultimi tempi, figlia del particolare momento di crisi internazionale che coinvolge molti paesi del Nord- Africa e dell’Africa Sub-Sahariana, spinge molti stranieri a fuggire dal proprio suolo natio perché si sentono perseguitati o comunque non più protetti, essi stessi e le loro famiglie, nei paesi di origine e ad imbarcarsi, spesso con mezzi di fortuna, per raggiungere le coste italiane in generale e calabresi in particolare. Da tempo, la normativa comunitaria sostiene, attraverso una politica comune ed un regime europeo comune in materia di asilo, l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Unione europea. Ora, scopo principale della normativa comunitaria, e di conseguenza della normativa statale, non è solo quello di assicurare di applicare criteri comuni a livello europeo per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, ma anche quello di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri; pertanto, sarebbe opportuno prevedere, nell’ambito della normativa regionale vigente, il rafforzamento del Comitato dei garanti, riconoscendogli ulteriori funzioni al fine di una più efficace tutela dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale e umanitaria, concorrendo alla tutela del diritto d’asilo e favorendo più efficaci interventi per l’accoglienza, l’integrazione sociale e la tutela di questi ultimi nonché dei loro familiari.

Per questo motivo, in coerenza con il programma di Governo regionale, che ha come obiettivo quello di fare della Calabria, crocevia di culture e civiltà, una terra di accoglienza e solidarietà, con la presente proposta di legge si punta rafforzare i compiti del Comitato dei garanti, di cui alla legge sull’accoglienza

regionale, al fine di consolidare la consapevolezza che gli stranieri perseguitati nei propri paesi di origine sono soggetti titolari di diritti umani di cui la Regione Calabria vuole promuoverne il pieno rispetto. Ricordiamo che la Regione, a norma di Statuto, *“ispira la sua azione...”* anche *“al raggiungimento... del pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale”*.

Il testo che segue individua ulteriori compiti essenziali al neo denominato Comitato dei garanti *dei richiedenti asilo e dei rifugiati* per un più fattivo raggiungimento degli obiettivi statutari precedentemente evidenziati. Tali compiti sono: la vigilanza sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali e delle convenzioni internazionali di tutela e di richiedenti protezione internazionale; la vigilanza sulle attività delle strutture ricettive dedicate ai profughi e, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la realizzazione dei progetti territoriali finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale.

Fondamentale per l'operatività del Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati è che la Regione sottoscriva specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei rifugiati, al fine di instaurare forme di collaborazione e attivare, all'interno delle strutture e dei servizi, strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale.

La presente proposta consta di 3 articoli. L'articolo 1, novella la l.r. 18/2009, integrandola con l'articolo 1 bis, rubricato Definizioni, che, al fine di chiarire il settore di intervento del Comitato dei garanti, contiene alcune definizioni riguardanti la materia della protezione internazionale. L'articolo 2, reca 3 lettere: le lettere a) e b) attengono, rispettivamente, alla modifica della rubrica dell'articolo con l'aggiunta della locuzione *“dei richiedenti asilo e dei rifugiati”* che determina una nuova denominazione del Comitato dei garanti in coerenza con i nuovi compiti; con la modifica operata dalla lettera c) si novella il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2009 con l'inserimento del comma 1-bis e del comma 1-ter sia al fine di estendere le funzioni del Comitato dei garanti con quelle utili al rafforzamento della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale, sia per prevedere una relazione che il Comitato deve presentare annualmente al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo

delle risorse pubbliche impiegate nel settore; la relazione viene, quindi, recepita dalla Conferenza regionale, prevista dall'art. 3, convocata annualmente dal Presidente della Giunta per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore; mentre, infine, con la lettera d) si aggiunge il comma 6 che reca la possibilità di promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** Proposta di legge recante: Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinamentali	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

**Copertura finanziaria:** la proposta non necessita di copertura finanziaria.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

## Art. 1.

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18/2009)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.*) è aggiunto il seguente articolo: "Art. 1-bis. *Definizioni* – 1. Ai fini della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, nel d.lgs. 251/2007 e nel d.lgs. 25/2008, si intende: a) per straniero, il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea o l'apolide, cioè la persona che non è cittadino di alcuno stato; b) per rifugiato, lo straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio dello stato di cui ha la cittadinanza o, nel caso di un apolide, la dimora abituale, e non può o non vuole, a causa di tale timore, farvi ritorno; c) per persona ammessa alla protezione sussidiaria, lo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se torna nello stato di origine, o, nel caso di un apolide, nello stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, rischia di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto stato; d) per protezione internazionale, il riconoscimento da parte dello Stato dello status di rifugiato o dello status di straniero ammesso alla protezione sussidiaria, di cui rispettivamente alle lettere b) e c); e) per domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda, la domanda presentata secondo le procedure di cui al d.lgs. 25/2008 diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; f) per richiedente, lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata adottata una decisione definitiva; g) per persona ammessa alla protezione umanitaria, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); h) per familiari del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il coniuge e i figli minori non sposati appartenenti al medesimo nucleo familiare già prima della richiesta del beneficio, che si trovano nel territorio

nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale o alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari.”

2. *All'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.) sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *alla rubrica dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;*
- b) *al comma 1 dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;*
- c) *dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. Il Comitato dei garanti, altresì, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere b), c), f) e g) presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni: a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidata alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio; b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative; c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate; d) esprime, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi; e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico; f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti; g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti; h) interviene nei procedimenti*

amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente una Relazione al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La Relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'art. 3.”

- d) *dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:* “6. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione, le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di: a) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante; b) attivare all'interno delle strutture e dei servizi dedicati ai soggetti di cui all'articolo 1-bis strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale.”

## **Art. 2.**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

*Reggio Calabria, 14 novembre 2017*

I Consiglieri regionali

